



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot.

/I/CPGT

delibera n.

433/2020

Il Consiglio nella seduta del 22/04/2020, composto come da verbale in pari data; sentito il relatore Consigliere Carla Romana Raineri, presidente della Commissione IX – Sviluppo ed aggiornamento informatico per i giudici tributari;

visto il D.L. 2 marzo 2020 n. 9 recante “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Coronavirus 19*”

visto il D.L. 8 marzo 2020 n. 11 recante “*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*”

visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante “*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019*”;

visto il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”;

considerate le disposizioni contenute nell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 in materia di giustizia civile, penale - applicabili altresì, in quanto compatibili, ai procedimenti relativi alle Commissioni tributarie ed alla Magistratura militare - le quali indirizzano esplicitamente alla adozione di ogni tipologia di modalità telematica di veicolazione e notifica degli atti processuali idonea ad evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute;

atteso che l'art. 83, comma 2, del D.L. n. 18/2020 prevede la sospensione dei termini processuali, ivi compresi quelli per il deposito delle sentenze, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (termine poi prorogato all'11/5/2020 ex art. 36 del D.L. n. 23/2020);

considerato che il richiamato D.L. n. 18/2020 contiene ulteriori disposizioni che consentono ai Capi degli uffici giudiziari – e, per quanto qui di interesse, ai Presidenti delle Commissioni Tributarie - di adottare le misure organizzative ritenute necessarie allo svolgimento delle attività giudiziarie senza pregiudicare la salute dei giudici, del personale di segreteria e delle parti;





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

richiamate le “Indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze”, dirette ai Presidenti delle Commissioni Tributarie, emanate dal Presidente del C.P.G.T.;

atteso che il decreto per l’adozione delle regole tecniche ai fini della redazione e sottoscrizione del provvedimento giurisdizionale digitale (PGD), concernente la gestione “da remoto” delle sentenze e dei decreti presidenziali dei componenti delle Commissioni Tributarie, è in corso di approvazione e che detto applicativo informatico integrato nel Processo Tributario Telematico non sarà fruibile per il Lazio prima del mese di luglio 2020 e, per le altre Regioni, prima del 2021;

ritenuto, pertanto, che si renda opportuno individuare una **modalità alternativa telematica per consentire il deposito delle sentenze**, da utilizzare durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-2019;

preso atto che la Direzione della Giustizia Tributaria e la Direzione Sistema Informativo della Fiscalità del Dipartimento delle Finanze, in occasione dell’incontro in video conferenza tenutosi in data 16 aprile 2020 con la Commissione IX – Sviluppo ed aggiornamento informatico per i giudici tributari, hanno assicurato che saranno messe in atto tutte le iniziative utili a consentire la fornitura di *kit* di firma digitale remota Aruba a tutti i giudici tributari, tra il mese di giugno e quello di luglio 2020, dando la precedenza a quelli che non dispongano di analogo dispositivo personale;

visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2014) “*Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*”;

visto il decreto direttoriale del 4 agosto 2015 come modificato dal decreto direttoriale del 28 novembre 2017 recante le specifiche tecniche previste dall’articolo 3 del citato decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163;

visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale (CAD)”;

DELIBERA

di approvare le seguenti:

“Linee guida per il deposito da remoto dei provvedimenti giurisdizionali, da utilizzare durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-2019”





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Al fine di consentire ai Presidenti delle Commissioni Tributarie di adottare ogni possibile misura organizzativa ritenuta necessaria allo svolgimento delle attività giudiziarie senza pregiudicare la salute dei giudici e del personale di segreteria, vengono diramate le presenti “linee guida”, a valere per tutto il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-2019, in relazione alla possibilità di depositare i provvedimenti giurisdizionali ritualmente adottati nei modi e termini previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per i giudici già in possesso di firma digitale.

Gli anzidetti provvedimenti giurisdizionali potranno, pertanto, essere validamente formati e trasmessi tra Relatore, Presidente del collegio e Segretario di sezione o, se monocratici, tra Presidente e Segretario di sezione, al fine della loro sottoscrizione e del successivo deposito per la pubblicazione, secondo le modalità di seguito stabilite:

1. Il Relatore redige la sentenza con il proprio sistema di videoscrittura, la salva in formato PDF/A e la sottoscrive con la propria firma digitale;
2. Il Relatore invia all’indirizzo di Posta Istituzionale del Presidente del collegio (nome.cognome@giustiziatributaria.gov.it) la sentenza firmata digitalmente, unitamente ad un messaggio nel quale dichiara di inviare, per la controfirma da parte del destinatario, la sentenza da lui redatta e sottoscritta, specificando gli estremi del procedimento e l’udienza a cui si riferisce;
3. Il Presidente, se nulla osta, sottoscrive digitalmente la sentenza;
4. Il Presidente invia all’indirizzo di Posta Istituzionale della Commissione Tributaria la sentenza firmata digitalmente, unitamente ad un messaggio indirizzato al Segretario di sezione nel quale dichiara di inviare la sentenza sottoscritta dal Relatore e da lui controfirmata, specificando gli estremi del procedimento e l’udienza a cui si riferisce, ai fini del deposito della stessa.
5. Il Segretario provvederà, infine, ad apporre la propria sottoscrizione digitale.
6. Nel caso in cui il Presidente ritenga esservi motivi ostativi alla controfirma della sentenza, procederà a restituirla al mittente mediante risposta al messaggio Posta Elettronica Istituzionale ricevuto, con indicazione delle ragioni della omessa controfirma, affinché il Relatore possa provvedere alla revisione del testo. Le motivazioni della mancata controfirma potranno essere portate a conoscenza del Relatore anche con modalità comunicative diverse da quelle indicate ed il Relatore procederà ad un nuovo invio della sentenza rettificata.

Nel caso di provvedimento monocratico, ovvero nei casi in cui il Presidente sia anche Relatore/estensore del provvedimento, i passaggi da seguire, tra estensore e segretario, saranno quelli indicati ai precedenti punti 4 e 5.

A riguardo delle modalità dianzi indicate si specifica che:

1. Il servizio di posta da utilizzare dovrà essere esclusivamente quello Istituzionale dei giudici tributari (nome.cognome@giustiziatributaria.gov.it), in quanto esso solo consente di scambiare messaggi di posta all’interno del circuito istituzionale con le stesse garanzie e validità di un sistema di posta certificata;





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

2. Le firme digitali utilizzabili per le descritte modalità potranno essere rilasciate da qualsiasi gestore, anche diverso da “Aruba” utilizzato nel PGD, essendo le stesse compatibili ed interoperabili per legge;
3. Unica preclusione nella apposizione delle firme digitali tra Relatore e Presidente attiene alle tipologie di firma utilizzate (PADES o CADES). Se il Relatore utilizza una firma di tipo CADES, il Presidente non potrà apporre al provvedimento ricevuto una firma del tipo PADES, in quanto tale ultima tipologia è incompatibile con l'altra. Al contrario è invece ammissibile che il Relatore sottoscriva il provvedimento con firma PADES ed il Presidente apponga su esso una firma CADES, non presentando tale fattispecie profili di incompatibilità.

I Presidenti delle Commissioni vorranno valutare la compatibilità delle presenti linee guida con le disposizioni organizzative già adottate o in corso di adozione, emanando i conseguenti provvedimenti adeguativi.

Si pubblichi **sul sito internet del Consiglio di Presidenza**;

Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio III-** “Rapporti con il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e coordinamento degli organi di giurisdizione tributaria”;
- ai **Presidenti di tutte le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali** ed alle **Commissioni di I e II grado di Bolzano e Trento**.

IL PRESIDENTE

Antonio LEONE

